



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441

www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L'ANNO 2021 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto**, del mese di **luglio**, alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, per oggi sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOTTANO AGOSTINO	SINDACO	X	
BORDESE MARINA	PRESIDENTE		X
VASCETTO FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
RUBIANO FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
BRESCI MICHELE	CONSIGLIERE	X	
TODARO ALDO	CONSIGLIERE	X	
BERTINETTO ADRIANO	CONSIGLIERE	X	
MONTERZINO GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
RICOTTO LUCIANO	CONSIGLIERE		X
DEMARCHI PIER ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
ARALDO CATERINA	CONSIGLIERE	X	
PRONINO BARTOLOMEO	CONSIGLIERE	X	
SOSSO MARIA TERESA	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **DOTT. EMANUELE MATINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Vaschetto Flavio** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI.

A relazione del Sindaco Agostino BOTTANO, il quale espone quanto segue:

- **l'imposta unica comunale IUC** era stata istituita dalla Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, L. 147/2013) ;

- l'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di IMU e Tasi;

- il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre la "nuova" IMU è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

- l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ha stabilito che le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario spetta all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);

RICHIAMATE le deliberazioni:

- **del Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2019** con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento IUC - CAP. 4 Regolamento TARI;

- **della Giunta Comunale n. 25 del 06.02.2019** con la quale erano state approvate le tariffe e il Piano Finanziario TARI anno 2019;

- **del Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2020** con la quale erano state confermate le tariffe anno 2019 e modificate le scadenze delle rate per l'anno 2020;

PRESO ATTO CHE:

- il nuovo metodo MTR destinato a sostituire il precedente Metodo Normalizzato (MNR) di cui al D.P.R. 158/1999 introduce, infatti, nuovi criteri di individuazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario (PEF) incidendo sulla determinazione delle tariffe, finalizzate al raggiungimento dell'integrale copertura dei costi medesimi – *la competenza all'elaborazione del relativo Piano Economico Finanziario spetta all'ente territorialmente competente, ovvero al Consorzio ACEA Pinerolese nel caso di Villafranca Piemonte*;
- *l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;
- *il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»*;

- limitatamente all'anno 2021 in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2020, n.388, così come integrato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, è stato differito al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2021, n.69 e con successivo D.L. del 30 giugno 2021 n.99 è stato prorogato al 31 .07.2021;
- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in Italia, successivamente prorogato fino al 31.01.2021;

CONSIDERATO che la situazione di emergenza sanitaria ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus, e che tra tali provvedimenti si annovera il D.L. 17 marzo 2020, n. 18

DATO ATTO che l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RAMMENTATO che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Villafranca Piemonte, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

RILEVATO che in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif., l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 07 in data 11/06/2021 con cui venivano approvati i PEF comunali 2021;

RAMMENTATO che con delibera del Consiglio Comunale n.42 del 30.12.2020 stabiliva che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 poteva essere ripartito nel tempo massimo di tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il cui art. 107, comma 5;

DATO ATTO che l'importo del conguaglio ammonta ad €31.537,32;

CONSIDERATO che si è stabilito di non ripartire il conguaglio nei tre anni ma di farlo rientrare per l'intero importo su quest'anno;

RICHIAMATO l'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) riguardo alle agevolazioni Tari ci si riserva di adottare eventuale successivo provvedimento per l'utilizzo o meno del fondo istituito per le utenze non domestiche;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo del PEF TARI relativo al Comune di Villafranca Piemonte per l'anno 2021 è pari a €. 518.629,00, I.V.A. di legge compresa, cui detrarre l'importo di €. 34.691,00 I.V.A. di legge compresa, derivante dal conguaglio PEF TARI 2020, per un totale di €.483.938,00, corrispondente all'importo totale della TARI 2021 da coprirsi con la contribuzione degli utenti;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

– *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

– *“15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

– *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO :

- di definire per l'anno 2021 le seguenti rate per la riscossione della TARI:

1 rata scadenza il 30.09.2021;

2 rata scadenza il 30.11.2021

soluzione unica scadenza il 30.09.2021;

PROPONE

al Consiglio Comunale, per i motivi in premessa indicati:

-di prendere atto del Piano Finanziario TARI del Comune di Villafranca Piemonte annualità 2021, con la relativa appendice 1 al MTR allegati alla presente, approvati con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 07 del 11/06/2021, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;

– **di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2021, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati al presente atto, con l'allegata relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, predisposto da Acea Pinerolese Industriale S.p.A, di cui forma parte integrante e sostanziale;

– **di dare atto** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

– **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

– **di dare atto** che l'ufficio tributi del Comune di Villafranca Piemonte, nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, provvederà all'emissione di apposita lista di carico con scadenza per l'anno 2021: prima rata 30.09.2021, seconda rata 30.11.2021 con possibilità di pagare in un'unica rata entro il 30.09.2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Agostino BOTTANO;

RITENUTO approvare quanto proposto;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto legislativo 267 del 18/08/2000 recante: "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali*";

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012 – regolamento Comunale Controlli Interni espressi sulla proposta della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 05.09.2013;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 23.09.2014;

RICHIAMATA l'intera normativa vigente in materia;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 11

FAVOREVOLI: N. 11

ASTENUTI: N. ZERO

CONTRARI: N. ZERO

espressa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23.09.2014;

D E L I B E R A

-di prendere atto del Piano Finanziario TARI del Comune di Villafranca Piemonte annualità 2021, con la relativa appendice 1 al MTR allegati alla presente, approvati con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 07 del 11/06/2021, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;

– **di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2021, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati al presente atto, con l'allegata relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, predisposto da Acea Pinerolese Industriale S.p.A, di cui forma parte integrante e sostanziale;

– **di dare atto** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

– **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

– **di dare atto** che l'ufficio tributi del Comune di Villafranca Piemonte, nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, provvederà all'emissione di apposita lista di carico con scadenza per l'anno 2021: prima rata 30.09.2021, seconda rata 30.11.2021 con possibilità di pagare in un'unica rata entro il 30.09.2021;

-di trasmettere copia del presente atto al Consorzio ACEA Pinerolese Industriale per quanto di competenza;

- **di dare atto** che il verbale è approvato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 23.09.2014;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza, con la seguente seconda VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 11

FAVOREVOLI: N. 11

ASTENUTI: N. ZERO

CONTRARI: N. ZERO

espressa nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 23.09.2014.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.

Firmato Digitalmente
VASCHETTO Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente
Dott. Emanuele MATINA